



GRUPPO TRIVENETO TORREFATTORI DI CAFFÈ
modificato in

GRUPPO ITALIANO TORREFATTORI CAFFÈ



STATUTO SOCIALE

15 FEBBRAIO 1954

E MODIFICHE DEL:

12/03/1964 • 13/03/1968 • 02/07/1975 • 05/07/1978 • 08/01/1987

27/02/2007 • 24/02/2014

16 GIUGNO 2015

GRUPPO TRIVENETO TORREFATTORI DI CAFFÈ
modificato in
GRUPPO ITALIANO TORREFATTORI CAFFÈ

STATUTO SOCIALE

Secondo l'atto costitutivo del 15 febbraio 1954 e le modifiche approvate dalle Assemblee dei Soci del 12 marzo 1964, del 13 marzo 1968, del 2 luglio 1975, del 5 luglio 1978, dell'8 gennaio 1987, del 27 febbraio 2007 e del 24 febbraio 2014, del 16 giugno 2015.

Art. 1

È costituito come Associazione civile volontaria il “Gruppo Triveneto Torrefattori di Caffè”, la denominazione sociale viene modificata in “Gruppo Italiano Torrefattori Caffè” con decisione dell’Assemblea del giorno 15 febbraio 2015.

Possono fare parte quali soci ordinari tutte le Ditte Torrefattrici di caffè che abbiano sede e/o vendano tostato in modo significativo nelle Tre Venezie, eccetto quelle che esercitano soltanto la vendita al pubblico o la rivendita in genere, le quali ne facciano domanda da esaminarsi dal Consiglio Direttivo e dichiarino d’acceptare il presente Statuto, impegnandosi ad osservarlo.

Il Consiglio Direttivo potrà comunque ammettere, quali soci ordinari, su loro richiesta, le Ditte torrefattrici di caffè che non hanno sede nelle Tre Venezie, ed in casi molto limitati anche le aziende che pur solo commercializzando il torrefatto siano ben radicate nel territorio in cui operano.

Possono essere ammessi a Soci ordinari del gruppo, con specifica delibera del Consiglio Direttivo, Raggruppamenti locali di torrefattori di caffè, comunque costituiti o denominati, purché le aziende che ne fanno parte posseggano i requisiti di cui ai due precedenti comma. In tal caso il Raggruppamento locale alla domanda d’associazione al Gruppo dovrà unire copia del proprio Statuto e l’elenco delle Ditte iscritte, nonché, dopo la ammissione a Socio, comunicare le eventuali variazioni.

Il raggruppamento risponderà per tutti i propri aderenti dell’osservanza da parte loro degli obblighi derivanti ai Soci dalle decisioni adottate dagli Organi del gruppo per il raggiungimento degli scopi sociali, ed assume l’impegno di non adottare proprie deliberazioni che siano in contrasto con quelle del Gruppo stesso.

Art. 1/B

Possono essere “soci sostenitori” tutte quelle aziende nazionali ed estere che hanno interesse per il settore della torrefazione di caffè, come ad esempio, industrie di macchinari per la torrefazione, di macchine per il caffè espresso, sacchettifici, ecc., nonché le Ditte torrefattrici di caffè che non hanno sede nelle Tre Venezie.

I soci sostenitori pagheranno un canone differenziato e, comunque, inferiore a quello dei Soci ordinari, che verrà stabilito dall'Assemblea Ordinaria annuale.

Detti “sostenitori” hanno diritto di ricevere tutte le informazioni e le pubblicazioni inviate ai Soci ordinari, nonché d'usufruire dei servizi di consulenza eventualmente predisposti dal Consiglio Direttivo.

I Soci sostenitori non avranno diritto di voto in Assemblea.

Art. 2

Il Gruppo ha trasferito la sede da Venezia a Trieste il 5 luglio 1978. La sede potrà essere trasferita altrove, ma solo ed esclusivamente nelle Tre Venezie, per deliberazione di due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo e tale modifica non potrà costituire motivo di recesso per gli associati. Gli organi deliberativi possono essere convocati anche in località diversa dalla sede del Gruppo, a seconda dell'opportunità, ma solo ed esclusivamente nelle Tre Venezie.

Questo articolo potrà essere modificato solo con l'unanimità dei partecipanti dell'Assemblea.

Art. 3

Il Gruppo ha i seguenti scopi:

a) sviluppare l'affiatamento fra gli iscritti nella trattazione degli interessi generali della categoria;

b) tutelare gli interessi giuridici ed economici generali degli iscritti e promuovere iniziative per il loro rafforzamento;

c) assistere le singole Ditte associate per la tutela dei propri interessi purché nel quadro delle direttive segnate dagli Organi deliberatori del Gruppo;

d) rappresentare la categoria verso i terzi e collaborare con gli altri Enti locali o nazionali aventi finalità in tutto od in parte analoghe alle proprie ed eventualmente aderendo ad essi;

e) fornire informazioni generali e tecniche, principalmente sul caffè, anche tramite propri organi di stampa, la cui gestione economica può essere affidata a terzi.

Art. 4

Sono organi del Gruppo:

a) il Presidente, che sarà nominato dall'Assemblea generale dei Soci. Lo sostituisce in caso di sua assenza, impedimento o vacanza della carica il vice Presidente nominato dal Consiglio Direttivo;

b) due Vice Presidenti che saranno nominati, uno dal Consiglio Direttivo fra i propri componenti all'inizio del triennio di durata del Consiglio Stesso. L'altro sarà, per reciprocità, il Presidente dell'Associazione Caffè Trieste. Per quest'ultimo la nomina e la durata del mandato non sono soggetti al presente Statuto bensì allo Statuto dell'Associazione Caffè Trieste.

Il Presidente può anche delegare personalmente a uno dei Vice Presidenti il compito di curare determinati argomenti;

c) il Consiglio Direttivo è costituito dal Presidente del Gruppo e dai Consiglieri eletti dalla Assemblea generale dei Soci ordinari. Sarà composto da 14 consiglieri, dei quali fino ad un massimo di 7 consiglieri potranno non appartenere al Triveneto. In caso di parità nelle decisioni, prevale il voto del Presidente.

d) tre Revisori dei Conti, eletti dall'Assemblea generale, per la vigilanza sugli atti e delibere in materia amministrativa e sulla formazione dei bilanci preventivo e consuntivo di ciascun esercizio sociale;

e) il Presidente del Collegio dei Probiviri, che sarà nominato dall'Assemblea generale scegliendolo fra le persone estranee alle aziende iscritte.

Tutte le cariche suddette sono triennali e gratuite.

In caso di vacanza nel corso del triennio il Consiglio Direttivo procederà alla elezione per cooptazione della carica vacante per il tempo mancante al compimento del triennio stesso.

Art. 5

Ciascun Socio ordinario ha diritto ad un voto in Assemblea, e così ciascun Consigliere nelle deliberazioni del Consiglio Direttivo, nonché il Presidente. Tali organi, salvo il caso di diverse speciali disposizioni, deliberano a maggioranza dei voti degli intervenuti.

All'Assemblea possono intervenire solo i titolari di aziende o loro delegati per iscritto, il cui voto sarà vincolativo per il mandante.

Qualora le aziende aderenti tramite un Raggruppamento non intervengano singolarmente all'Assemblea generale dei Soci, il loro voto potrà essere esercitato direttamente dal rappresentante del Raggruppamento stesso ad essa presente.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono intervenire soltanto i titolari della carica. È ammessa la delega del voto soltanto ad altro Consigliere e purché confermata per iscritto al Presidente.

Art. 6

Il Presidente ha la firma sociale e rappresenta il Gruppo verso i terzi in ogni sede ed a tutti gli effetti statutari. Può conferire specifiche deleghe a singoli consiglieri o al segretario.

Il Presidente convoca l'Assemblea ordinaria generale dei Soci un volta all'anno per l'approvazione dei bilanci, del contributo associativo annuale ordinario, e la relazione sull'attività svolta o da svolgere, nonché per gli altri compiti statutari. Contributi straordinari a carico delle Ditte potranno essere di volta in volta deliberati dall'Assemblea per iniziative da essa approvate.

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato dal Presidente almeno due volte l'anno per l'esame della situazione sociale.

Inoltre il Presidente può convocare gli organi suddetti ogniqualvolta ritenga opportuno o ne sia richiesto per iscritto da almeno un quinto dei rispettivi componenti, affinché si pronuncino su argomenti specifici.

La convocazione dell'Assemblea è valida quando l'avviso sia spedito o inviato per posta elettronica o fax almeno una settimana prima della riunione e dovrà indicare il luogo e l'ora ove questa si terrà.

Per le riunioni straordinarie il termine di convocazione è ridotto ad un minimo di tre giorni.

Quando all'ora fissata non siano presenti almeno la metà delle Ditte iscritte, la riunione s'intenderà rinviata ad un'ora dopo in seconda convocazione, nello stesso luogo e giorno, e le deliberazioni saranno valide con qualunque numero di intervenuti.

Art. 7

Per le convocazioni del Consiglio Direttivo, l'unico termine minimo di preavviso da rispettare è che la convocazione possa giungere anche per posta elettronica nei termini previsti dall'articolo 6 alla sede del destinatario in tempo utile per il suo intervento all'adunanza.

Tre assenze senza che sia stato delegato il voto ad altro collega rendono vacante la carica ed il Presidente potrà indirne l'elezione ai sensi dello Statuto.

Art. 8

Il Consiglio dispone per l'attuazione delle direttive generali approvate dall'Assemblea per i singoli argomenti; coadiuva il Presidente nello studio di questi e propone iniziative d'interesse comune agli associati; delibera l'adesione od il recesso nei confronti degli Enti locali o nazionali di cui alla lettera d) dell'art. 3 e nomina i propri rappresentanti in tali Enti ; adempie a quanto altro gli fosse commesso dall'Assemblea dei Soci per il raggiungimento dei

fini statutarie oppure da convenzioni particolari intervenute fra i Soci. Nomina un segretario anche fra i non Soci.

Art. 8/B

Il segretario partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee e provvede alla verbalizzazione. Provvede a tutti gli adempimenti di segreteria ed amministrativi. Può assumere particolari funzioni su delega del Presidente.

Art. 9

Ciascuna Ditta aderente si obbliga con l'accettazione del presente Statuto ad adempiere con lealtà e sollecitudine alle deliberazioni regolarmente prese dagli organi del Gruppo in conformità allo Statuto stesso, nonché agli obblighi assunti per effetto di accordi speciali con altri Soci cui abbia aderito.

Il Presidente del Gruppo deferirà al Consiglio Direttivo il Socio inadempiente agli obblighi di cui al precedente comma o che per la sua condotta commerciale renda incompatibile la propria appartenenza al Gruppo, per le eventuali sanzioni disciplinari; le quali, a seconda della gravità del fatto, potranno essere graduate anche dalla ammonizione, alla sospensione temporanea dall'esercizio dei diritti associativi, alla radiazione dal Gruppo.

Il provvedimento sarà motivato e notificato per iscritto al Socio.

L'espulsione dal Gruppo non proscioglie il Socio dall'adempimento delle obbligazioni verso il Gruppo.

Art. 10

L'adesione data dalle Ditte al Gruppo ha durata annuale e s'intenderà rinnovata tacitamente se non sarà stata comunicata la disdetta alla Presidenza o alla Segreteria a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno.

La disdetta del vincolo associativo, se in termini, obbliga comunque l'aderente fino alla scadenza dell'anno in corso.

Art. 11

La durata del Gruppo è a tempo indeterminato. Esso può essere sciolto con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci a maggioranza di due terzi degli intervenuti.

In caso di scioglimento sarà nominato un liquidatore e gli eventuali beni patrimoniali residui saranno attribuiti secondo le decisioni prese dall'Assemblea stessa.

Art. 12

Ogni controversia, sia in merito alla regolarità delle deliberazioni prese dagli Organi del Gruppo, sia per eventuali inadempienze dei Soci verso il Gruppo, sia infine, fra Soci in dipendenza di accordi od iniziative in cui sia intervenuto od abbia interesse il Gruppo per la disciplina e l'affiatamento interno, potrà essere sottoposta al Collegio dei Probiviri a cura della parte che ne abbia interesse, mediante ricorso scritto, spedito per raccomandata indirizzata al Presidente del Collegio presso la sede del Gruppo, entro otto giorni dalla notifica avuta del fatto oggetto del ricorso. Nel ricorso dovrà essere nominata la persona che la parte ricorrente sceglie a comporre il Collegio dei Probiviri.

Il Presidente del Collegio, ricevuto il ricorso, inviterà la parte contrapposta a nominare il terzo proboviro entro otto giorni dall'invito con effetto perentorio. Il Collegio così costituito stabilirà la procedura per l'esame del dissenso e, sentite per quanto possibile le parti interessate, deciderà inappellabilmente, comminando ai colpevoli sanzioni disciplinari morali e finanziarie adeguate previste eventualmente dai patti o altrimenti dal presente Statuto.

Art. 13

L'assemblea può, con proposta motivata dal Consiglio Direttivo, nominare Presidenti onorari persone che abbiano ricoperto a lungo cariche nel Gruppo e si siano contraddistinte nell'esercizio delle stesse e della loro attività aziendale.

I Presidenti onorari saranno invitati alle riunioni del Consiglio e Vi esprimeranno il loro parere sugli argomenti in discussione.

Art. 14

Per quanto non è disposto dal presente Statuto valgono le norme del codice civile in materia di associazioni private.



GRUPPO ITALIANO TORREFATTORI CAFFÈ

34141 TRIESTE - Via Ananian, 2 - Tel. 040 390044 - Fax 040 9384589 - Cell.: 3316585552
www.gttc.it - info@gttc.it - PEC: amministrazione@pec.gttc.it - C.F. 80032260327